Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 16 Gennaio - Marzo 2004

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su… 1
La giustizia minorile tra esigenze evolutive e bricolage
Editoriale
di Luisella de Cataldo

L'interesse preminente del bambino nelle situazioni di pregiudizio tra sapere giuridico e sapere psicologico

di Michele Cantatore 2

Disturbi psicopatologici e devianze nel minore. Ruoli e responsabilità
di Paolo Capri
5

Gli Esperti per i Soci
7

Corsi e Formazione
8

IL PUNTO SU…

La giustizia minorile tra esigenze evolutive e bricolage

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Sono molte le situazioni che coinvolgono la vita di un minore e che richiedono l'intervento giudiziario. Il bambino può essere oggetto, da solo o insieme al suo nucleo familiare, di indagini ed accertamenti necessari per poter arrivare ad una decisione giudiziale che determinerà le sorti future sue e della sua famiglia. Infatti:

- potrebbe trovarsi coinvolto in un procedimento (di separazione o divorzio) che principalmente coinvolge i suoi genitori, ma il cui esito finale ricade in maniera determinante sulla sua vita futura;
- potrebbe essere chiamato a descrivere fatti o avvenimenti dei quali è venuto a conoscenza e che sono determinanti per la risoluzione di una vicenda che abbia rilevanza civile o penale;
- potrebbe essere vittima di reato commesso da adulti o da minorenni e quindi trovarsi come soggetto da tutelare di fronte al giudice ordinario o al giudice minorile;
- potrebbe essere egli stesso oggetto di indagini ed accertamenti in quanto autore di un fatto che costituisce reato.

In un recente convegno (ottobre 2003) sul tema del processo penale minorile, organizzato per l'ISISC dal Presidente Giovanni Conso e dalla sottoscritta, sono stati trattati tutti gli aspetti di questo delicatissimo tema. A chiusura dei lavori, è stato redatto un documento conclusivo che è stato pubblicato sulla precedente newsletter.

In sostanza, tutti sono d'accordo sulla premessa che il minore deve ricevere il massimo della protezione possibile, come ricordano le principali carte, linee guida, trattati e convenzioni. Il Trattato di Roma art. 1 dispone che " La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte terrà conto di tutti i fattori rilevanti, compresi l'età, il sesso come definito all'articolo 7 paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il crimine comporta violenze sessuali, violenze di carattere sessista o violenze contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti, in particolare durante l'indagine e nel corso dell'azione

penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, né saranno contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale".
Ribadita questa essenziale premessa, occorre però osservare, come già detto, che la disciplina del procedimento penale non è esauriente perché al dibattimento manca una precisa norma di tutela della giovane vittima. Le conseguenze paradossali - ben note a chi abbia esperienza di questi processi – si possono così riassumere:

a) mancata protezione della vittima;
b) inadeguata raccolta della sua testimonianza e, di conseguenza
c) compromissione dei diritti dell'imputato.

Insomma, con una fava si avvelenano tre piccioni.
Per fare qualche esempio, soltanto nei casi di violenza sessuale, è consentita l'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici attraverso l'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), ed in un luogo diverso dal Tribunale, presso una struttura specializzata di assistenza o, in mancanza di questa , presso l'abitazione dello stesso minore.
Sarebbe anche opportuno che l'audizione del minore vittima non fosse mai possibile nelle fasi preliminari da parte di organi di polizia non specializzati in questo specifico ambito se non si vuole che l'ansia investigativa inquini, dall'inizio, il ricordo del bambino. Come è noto, una volta che la traccia mestica è stata alterata, sarà difficile, se non impossibile, ripristinare nel corso di successivi esami la situazione originaria.
Il raggiungimento degli obiettivi di tutela penale richiede la partecipazione attiva del minore vittima in qualità di testimone, impegno che comporta dei problemi particolari nei casi di presunto abuso sessuale. Infatti, se il bambino è stato effettivamente abusato, si troverà in una condizione psicologica di forte disagio psicologico. Se poi l'accusa di abuso sessuale non è vera, il trauma dei ripetuti esami cui dovrà sottostare non sarà inferiore.
Come si vede, se non si approntano degli accorgimenti, entrambi i percorsi di tutela penale e civile possono non vedere soddisfatte le proprie finalità di intervento. Bisognerà da un lato rendere il contesto giudiziario e la situazione d'ascolto del minore meno stressante e dall'altro aiutare la vittima a superare il suo disagio psicologico per far sì che riesca non solo a sostenere la prova testimoniale ma anche e soprattutto a fornire un resoconto che sia utile per lo svolgimento del procedimento penale.
Nei fatti, il minore prima di diventare 'testimone' percorre una serie di tappe in cui viene ripetutamente interrogato (genitori, servizi sociali, terapeuti, polizia giudiziaria, consulenti) con gravi conseguenze per la protezione della genuinità del dictum e del suo benessere. Nulla esclude che possa essere sentito anche nel contesto delle indagini investigative svolte dalla difesa.
Si sta addirittura diffondendo la moda delle audioregistrazioni "fatte in casa" (ne parleremo presto perché il fenomeno si sta diffondendo) dove il bambino viene maldestramente manipolato da un familiare che lo 'interroga' mentre un altro si occupa della ripresa! Sono iniziative del tipo "fai da te" che, oltre ai rischi per la salute psico-fisica del bambino che approfondiremo, inquinano ab imo, in modo spesso definitivo, il genuino ricordo che il bambino può avere degli eventi. Con buona pace della ricerca della verità e della tanto sbandierata protezione del minore.
A questo punto, ci si sente un po' ridicoli a pretendere che il giudice nomini sempre un esperto – nel vero senso della parola - per la formulazione delle domande e la conduzione del colloquio quando il bambino è già stato sottoposto a questo tipo di trattamento. L'impegno costante profuso da coloro che si occupano del minore e della sua tutela, rischia di essere gravemente compromesso da iniziative di questo genere che devono essere assolutamente represse e sanzionate se non vogliamo che una giustizia già di per sé difficile, diventi una macabra farsa.

L'INTERESSE PREMINENTE DEL BAMBINO NELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO TRA SAPERE GIURIDICO E SAPERE PSICOLOGICO

di

Michele Cantatore*

La questione

L'art. 9 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20.11.89 ratificata e resa esecutiva con la legge n.176 del 1991 stabilisce il diritto del bambino a *"non essere separato dai genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del bambino".*
Definizione condivisibile in ogni sua parte ma che pone una serie di questioni e interrogativi che vedono coinvolti due saperi: il sapere giuridico e quello psicologico.
Credo che la questione principale ruoti attorno alla 'necessarietà' ovvero alla indispensabilità della separazione e a ciò che si deve intendere per 'Interesse preminente del minore' che appunto deve essere interesse superiore ed avere una considerazione preminente rispetto ad altri interessi.
E' sicuramente una definizione complessa ed astratta ma che trova la sua attuazione concreta nella valutazione rigorosa delle singole situazioni.

Nella realtà quando si cerca di dare senso a questa frase e di riempirla di contenuti, si evidenziano delle divergenze, già a livello generale: tra chi ritiene che, in alcuni casi, è comunque meglio recidere i legami e permettere al bambino nuovi e sicuri legami di attaccamento, e tra chi ritiene che a meno che il piccolo non sia stato violentato o brutalmente torturato è sempre auspicabile non recidere del tutto il legame con la sua famiglia d'origine.

A dire il vero c'è una via di mezzo di chi sostiene che un allontanamento, provvisorio, del bambino dalla propria famiglia e l'interruzione dei rapporti con loro possa permettere agli esperti una valutazione libera da interferenze[1]

*Psicologo psicoterapeuta.

[1] Cfr. G.Sergio, I provvedimenti urgenti a tutela dei bambini, Minorigiustizia, 3/2000 pag. 56 e seg.

quindi un ricongiungimento: 'separare per unire'.
Questo tema, inevitabilmente,va a toccare una funzione particolarissima dell'essere umano: la capacità di accudire e proteggere i piccoli della specie, comunemente definita funzione o capacità genitoriale.
Non c'è dubbio che se tra una madre e un figlio non esiste una relazione o se questa è distruttiva bisogna necessariamente intervenire per offrire al bambino una relazione sostitutiva immediata e continua.
Nella realtà le situazioni non sono così nette e definite, lo spazio che separa i due estremi, dell'eccesso e della carenza, è pieno di situazioni con le più diverse sfumature.
Gli interventi istituzionali, pertanto, non possono non essere diversificati ed essenzialmente sono di tre tipi: provvedimenti di emergenza (inserimento in struttura comunitaria), provvedimenti integrativi (affido familiare), provvedimenti sostitutivi (adozione).
Interventi tutti atti e mirati a salvaguardare l'integrità psico-fisica del bambino; mi riferisco in particolare ai provvedimenti di decadenza della potestà art.330 c.c., limitazione della potestà art. 333 c.c. e ai provvedimenti urgenti temporanei art.336 e 403 e art. 12 L. 184/83.
Il provvedimento urgente per eccellenza è quello dell'allontanamento del bambino dalla residenza familiare, atto grave e rischioso e spesso vissuto come una indebita ingerenza nella sfera privata della famiglia.
L'intreccio di due sistemi: quello giudiziario e quello psicologico, con linguaggi e spesso obiettivi diversi, rende il tutto ancora più complesso,
al riguardo A. Montobbio e A.Verde scrivono:
"la distanza fra giudice e psicologo riguarda il tipo di verità alla cui rilevazione tende ciascuna delle due figure. Il giudice ha la presunzione di dire la giustizia sulla base di un'indagine che arriva alla verità oggettiva relativa a quanto sia accaduto fra le parti. Lo psicologo, invece…ascolta il soggettivo, lo filtra attraverso un altro soggettivo, per arrivare a una verità che fa riferimento alla relazione fra sé e il soggetto, e fra il soggetto e le persone che il soggetto stesso presenta come significative"[2].
All'interno del sistema psicologico, poi, si rilevano posizioni diverse e in alcuni casi divergenti che fanno riferimento a modelli e assunti teorici differenti, mi riferisco a quello che G.Gulotta[3] definisce: *"Congerie di antinomie in cui la psicologia si dibatte in relazione ad assunti reciprocamente incompatibili"* e che determinano paradigmi alternativi di interpretazioni (si pensi a posizioni e deduzioni diverse di CTU e CTP).
In alcuni casi l'interesse supremo del bambino diventa interesse di parte o strenua difesa dei propri modelli teorici o culturali.
Conviene allora delineare i principi normativi entro cui tutti i protagonisti di questo psicodramma agiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e professionalità, evitando dannose sovrapposizioni: *"nessuno interesse di parte, neppure quello centrale del minore, può giustificare una sovrapposizione di ruoli tra chi giudica e chi attua interventi di aiuto e sostegno e neppure tra chi giudica e chi scandaglia e descrive la personalità e i percorsi di soggetti in evoluzione"*[4].

2. La norma

A livello legislativo è possibile individuare ciò che deve essere garantito al minore, ciò che i genitori devono loro offrire; conseguentemente quelli che sono i comportamenti omissivi o commissivi che costituiscono abbandono e che quindi possono decretare la rescissione dei legami.
In particolare, è negli art. 30 Cost.; 147 e 261 c.c. ; 570, 571, 572 c.p.; art.1 e 8 L.149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983,n.184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) che possiamo individuarvi tali riferimenti.
L'articolo 1 della legge 149 afferma che: *"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia"*, i comma successivi (in modo particolare il 2 e 3) sanciscono che tale diritto deve essere garantito con interventi di "sostegno e aiuto".
In presenza di inadeguatezza temporanea della famiglia d'origine il bambino può essere affidato, preferibilmente a una famiglia oppure inserito in una comunità di tipo familiare (art.2).
Invece, in presenza di un'accertata situazione di abbandono il bambino è dichiarato in stato di adottabilità (art.8).
Sostanzialmente l'interesse del bambino, quale si evince dagli articoli sopra citati, è quello di avere garantita 'un'assistenza morale e materiale' nell'ambito della propria famiglia.
Quello che viene affermato con forza, sia dalla legge 149/2001 che da numerose sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 986/96, 4956/89, 2811/88, 5852/86), è il considerare preminente per l'interesse del bambino la sua crescita nella famiglia d'origine 'come società naturale' e che eventuali 'situazioni di indigenza', o carenze di natura assistenziale, non possono ostacolare tale diritto.
La normativa vigente considera la rescissione dei legami familiari come estremo rimedio in casi che presuppongono:
"una stabile e irreparabile situazione di abbandono da accertare con criteri di oggettività prescindendo da possibili confronti- nell'ipotesi di non soddisfacente crescita nella famiglia d'origine per limitato apporto affettivo e materiale- con migliori condizioni di vita che il minore potrebbe conseguire in una famiglia diversa" (Cass. n. 3405 del 23.09.97, 02.04.98).
E ancora, nella sentenza n. 5580 del 04.05.00 si legge:
"Lo stato di abbandono…ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico…e la situazione non

---

[2] A.Montobbio, A.Verde, Un approccio psicodinamico alla consulenza tecnica di ufficio in materia psicologica sui minori, in Minorigiustizia, 2/1996, pag.97.
[3] G.Gulotta, La psicologia giuridica, in Psicologia contemporanea, n.38, 1980 Ed.Giunti Barbera
[4] M.Bouchard, L.Pepino, Osservazioni a caldo su un processo di Provincia, sul suo drammatico epilogo e sul dibattito che ne è seguito, in Minorigiustizia, 2/96, pag.137.

sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio".

Da questo breve excursus sulle norme che regolamentano questa delicata materia, è possibile desumere alcuni criteri e linee guida che potremmo definire generali; ricordando, come ci fa notare Manera[5], che la definizione legislativa di abbandono è stata volutamente lasciata nel generico in modo da dare al giudice di merito un ambito di discrezionalità per l'accertamento , in concreto e caso per caso, della presenza o assenza di una sufficiente assistenza.

Pertanto la definizione dello stato di abbandono, nel corso degli anni, è stata via via delineata dalla casistica giurisprudenziale.

I criteri legislativi e giurisprudenziali individuati sono i seguenti:

- Si privilegia il legame bambino-genitore come legame 'naturale' e più idoneo:
- Tale legame deve essere salvaguardato anche con aiuti e sostegno.
- Al bambino deve essere garantito il minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico.
- La rottura del legame è un rimedio estremo.
- Il legame può essere reciso in caso di carenze, materiali ed affettive, tali da integrare una situazione di pregiudizio per il bambino.
- Le carenze di cure familiari devono avere le caratteristiche di stabilità ed irreversibilità.
- L'accertamento e la valutazione dello stato di pregiudizio deve essere rigoroso ed oggettivo.
- L'accertamento non può essere fondato su apprezzamenti di 'convenienza' anche 'in proiezione futura' non può essere un rimedio per procurare condizioni di vita migliori di quelle che la famiglia di origine è in grado di offrire).
- Disturbi di personalità, insufficienze o malattie mentali anche a carattere permanente, non rilevano come tali carenze genitoriali (Cass.n 1612 del 14.02.00 e n.2010 del 13.02.01. Cfr anche la n.120 del 09.01.98).

[5] G.Manera, L'adozione legittimante, Pragma, Roma, 1990, pag.75.

3. L'accertamento

Sulla base di questi principi risulta abbastanza semplice accertare uno stato di pregiudizio o di abbandono, nel caso in cui il genitore abbandoni materialmente il proprio figlio o lo privi delle cure necessarie alla sua sopravvivenza, 'carenze di cure materiali'.

In questo caso l'accertamento, oserei dire, può essere effettuato con criteri di oggettività.

La situazione diventa più complessa nel caso in cui, sia pur in presenza di sufficienti cure materiali, ci siano seri dubbi sulla presenza di 'cure morali, calore affettivo e aiuto psicologico', cioè sulle cure necessarie alla vita psichica e relazionale del bambino.

Il punto cruciale mi sembra, quindi,l'accertamento rigoroso che deve essere svolto per verificare l'assenza di quel livello minimo o come scrive Vercellone:

"Quali siano gli elementi di fatto che potrebbero giustificare un suo (del giudice) intervento ablativo o compressivo della potestà parentale" [6].

Il presupposto della rescissione del legame (dichiarazione di adottabilità) è rappresentato dall'accertamento della situazione di abbandono del minore.

Tale principio viene ribadito nel testo riformato del primo comma dell'art. 8 (L.149/2001) laddove si precisa che sono dichiarati in stato di adottabilità i minori *"di cui si sia accertata la situazione di abbandono".*

Il successivo art. 10 ci dice chi deve attuare questo accertamento, infatti il Tribunale per i minorenni ricevuta la segnalazione *"Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive".*

In realtà, il giudice è libero di compiere gli accertamenti scegliendo e utilizzando gli organi e gli strumenti che ritiene opportuni, non escluse le Consulenze Tecniche disposte ai sensi del c.p.c.

[6] P.Vercellone, "La collaborazione fra servizi e giudici nel processo civile di famiglia e dei minori", in Minorigiustizia, 1999, 4, p.18.

A dire il vero, gli incarichi che il T.M. demanda ai servizi Socio-Sanitari territoriali per l'accertamento risultano abbastanza complessi ed articolati, quasi sovrapponibili ai quesiti posti in sede di C.T.U.

Sostanzialmente viene chiesta è una valutazione psicodiagnostica della personalità, unitamente a una valutazione delle capacità genitoriali e alla qualità della relazione che intercorre tra il bambino e i genitori.

Si tratta, in sostanza, di una valutazione-osservazione complessa che, trascendendo, da una impostazione puramente descrittiva, deve addentrarsi all'interno della relazione e toccare con mano funzioni quali maternità e paternità.

Non si tratta di stabilire se una madre è matta, delinquente o ai margini della società, ma se quella madre con il suo bambino mantiene un legame che per lui è vitale e importante.

Si tratta di stabilire: *"non se il bambino possa restare con i suoi genitori, ma di valutare piuttosto se esistono fondate ragioni per cui debba essere allontanato da loro"*[7], questo mi sembra il punto nodale.

Pertanto l'osservazione del rapporto e della sua qualità rappresenta il punto cruciale dell'intera valutazione.

Il pre-requisito, essenziale, per l'osservazione del rapporto è che il rapporto ci sia e che si verifichi con una certa frequenza, pertanto appare paradossale che a quei genitori a cui sono stati allontanati provvisoriamente i loro figli venga permesso di incontrarli, sia pure con tutte le cautele (alla presenza di personale specializzato, in luogo neutro etc…), per un'ora alla settimana o addirittura con minore frequenza, interessanti al riguardo appaiono le motivazioni di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Sentenza Scozzari e Giunta contro Italia del 13.07.00) che ha condannato lo stato italiano per violazione dell'art.8.

Occorre infine sottolineare che la valutazione deve non solo evidenziare i li-

[7] F.Bonello, A.Pigatto, "Valutazione delle capacità genitoriali e inversione dei ruoli nei contesti tossicomanici", in Minorigiustizia, 1999,1, p.46.

miti delle capacità genitoriali, ma verificare i punti di forza e la trattabilità e recuperabilità delle funzioni anchilosate così come prescrive il comma tre dell'art. 8 , L.149/2001.
Si tratta, in pratica, di effettuare una 'valutazione in positivo' (presenza o assenza di capacità) piuttosto che una 'valutazione in negativo' (presenza o assenza di disturbo).

5. Una sintesi

L'interesse supremo del bambino, a livello operativo, non può che essere interesse per le sue relazioni; il bambino vive di relazioni, interiorizza le relazioni e agisce le relazioni interiorizzate, pertanto il nostro interesse deve essere rivolto al bambino e ai suoi genitori e in questo, credo che la vigente normativa abbia ripreso e riproposto un pensiero di J. Bowlby *"Se vogliamo aiutare i nostri bambini dobbiamo aiutare i loro genitori"*.
Questo significa interesse e attenzione ai genitori, alle loro storie e vicissitudini.
Le strategie educative, sicuramente, possono aiutare questi genitori ad essere più protettivi e ad avere maggiore cura dei loro figli, ma difficilmente possono insegnare loro ad amarli.
L'amore trova le sue radici nell'essere stati amati e nell'essere stati accolti e allora come scrive Fraiberg: *"Quando i suoi pianti verranno ascoltati, questa madre ascolterà i pianti di sua figlia"*[8]
Un punto di contatto emerge chiaro, da quanto detto, tra l'orientamento interpretativo della giurisprudenza e l'orientamento psicoanalitico relazionale.
In effetti concetti quali: 'minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico' indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psicofisica rimandano inevitabilmente al concetto elaborato e sviluppato da Winnicott di 'Madre-ambiente sufficientemente buona'.
Entrambi i modelli, quello giuridico e quello psicologico, si soffermano sulla 'sufficienza' (minimo di cure, sufficientemente buona).
Mi pare importante sottolineare questo aspetto perché, credo, nella realtà ci si soffermi più sul 'buono' che sul 'sufficiente'.
Sicuramente l'ideale sarebbe raggiungere l'ottimo, ma questo attiene appunto all'area della idealità.

[8] S. Fraiberg, I fantasmi nella stanza dei bambini, in Il sostegno allo sviluppo, Cortina, Milano, 1999, pag. 188.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bonello F., Pigatto A. - Valutazione delle capacità genitoriali e Inversione dei ruoli nei contesti tossicomanici, in Minorigiustizia,1/99.
Bouchard M., Pepino L. - Osservazioni a caldo su un processo di Provincia, sul suo drammatico epilogo e sul dibattito che ne è seguito, in Minorigiustizia, 2/96.
Bowlby J. – Una base sicura, Cortina, Milano, 1989.
Fraiberg S., Shapiro V.,Adelson E. – I fantasmi nella stanza dei bambini, 1987, in Fraiberg S., Il sostegno allo sviluppo, Cortina, Milano, 1999.
Freud A. – Cure residenziali e cure del bambino in affidamento (1966), In Opere 1965-75, vol. 3 Boringhieri, Torino.
Gulotta G. – La psicologia giuridica, in Psicologia contemporanea n. 38, Giunti Barbera.
Manera G. – L'adozione legittimante, Pragma, Roma, 1990.
Montobbio A., Verde A. – Un approccio psicodinamico alla consulenza Tecnica di ufficio in materia psicologica sui minori, in Minorigiustizia, 2/1996.
Sergio G. – I provvedimenti urgenti a tutela dei bambini, in Minorigiustizia, 3/2000.
Vercellone P. – La collaborazione fra servizi e giudici nel processo Civile di famiglia e dei minori, in Minorigiustizia, 4/1999.
Winnicott D.W. – La famiglia e lo sviluppo dell'individuo, Armando Roma, 1968.

DISTURBI PSICOPATOLOGICI E DEVIANZE NEL MINORE. RUOLI E RESPONSABILITA'

di

Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta
*Presidente **Istituto di Formazione CEIPA***
VicePresidente Associazione Italiana Rorschach
Componente Esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio

LA RELAZIONE PRIMARIA

Il concetto di legame primario madre-figlio andrebbe forse ri-osservato e ri-analizzato in relazione alle varie e diffuse teorie che addebitano a tale fase e passaggio gli stati di disagio e di devianza di un minore.
Infatti, moltissimi fattori, al di là dei classici legami genitoriali e quindi oltre il ruolo della figura materna e di quella paterna, modellano la personalità, attraverso lo sviluppo evolutivo delle varie funzioni sia intellettive, sia affettive. Secondo gli studi e le ricerche più attuali (Hillman) la personalità subisce importanti influenze, nel corso del tempo, sia interne che esterne, in quanto contribuiscono allo sviluppo strutturale e sovrastrutturale dell'Io fattori prodotti e ricavati dal rapporto con la figura materna fin dalla fase prenatale, ma anche l'interazione con l'esterno fin dai primi anni di vita, come l'ambiente, le relazioni affettive, il cibo, la musica, i suoni, la luce e molte altre fonti di assorbimento psicologico.
L'Io si forma, dunque, attraverso molte dimensioni e la personalità, essendo dinamica, si assesta e si organizza in seguito alle varie circostanze.
Secondo però la teoria del *mito della madre*, la madre è colei che determina il risultato di un'evoluzione e di una crescita, nel bene e nel male, segnando in modo indelebile il figlio, il bambino, l'adolescente. Infatti, l'archetipo della *Grande Madre* rappresenta il tutto, un grande contenitore di simboli che l'inconscio trasmette attraverso i vissuti al cosciente, per essere poi integrati nell'esame di realtà. Ma ancora di più, per alcuni autori (Neumann, 1963) la madre e il padre, assieme, evocano l'archetipo della Grande Madre, quindi sono in una certa fase inscindibili nel senso che l'uno rappresenta l'altro nel maschile e nel femminile, per poi essere ricondotto ad uno stato di unità nei vissuti e nelle rappresentazioni interne del bambino. Solo così, nell'elaborazione junghiana dell' archetipo della Grande Madre, si svilup-

pa la psiche del bambino, fin dalla fase prenatale della gravidanza.
Secondo questa teoria, dunque, la madre – evocatrice dell'archetipo della Grande Madre - è anche la *causa diretta* in determinati casi di danni irreversibili alla vita dei figli, che si potranno manifestare non solo come fallimento e frustrazione, ma addirittura nella *devianza* e nella *follia*.
"Questa ideologia"- afferma però Hillman – *"intrappola le madri nella superstizione parentale e i figli nel risentimento contro la madre"*. Hillman, dunque, apre uno spiraglio critico nell'ampio panorama degli studiosi delle relazioni oggettuali e della psicologia dinamica, interpretando gli archetipi junghiani da una posizione di ampie vedute rispetto la tradizione della psicologia analitica, ovvero mostrando come la Grande Madre non racchiude soltanto la figura evocatrice (la madre terrena), ma anche altri simboli dell' inconscio collettivo; arriva quindi a mostrare quanto troppo semplicistica e riduttiva sia la comparazione fra madre negativa e figlio deviante.
Contrapponendosi alla teoria della centralità assoluta della madre e del conseguente legame primario come fonte unica di successive problematiche, David Rowe afferma che *"tale superstizione consiste nel credere che ciò che forma la natura umana siano i circa 15 anni che servono per allevare un bambino, anziché tutto il peso della storia culturale e, ancora più indietro, la storia dell'evoluzione umana. Da un punto di vista più generale, le tradizioni culturali possono essere trasmesse in molti altri modi che non con l'esposizione a una idealizzata famiglia nucleare"*.
L'esaltazione dei genitori e, soprattutto, della madre, in riferimento allo sviluppo psicologico, strutturale e di personalità di un bambino e di un adolescente, attraverso la venerazione di un archetipo (la Grande Madre), tende infatti a cancellare ogni altra possibile interpretazione emarginando altre realtà, come quella sociale, ambientale, economica, che invece incidono in modo significativo sulla realtà interna evolutiva e conseguentemente esterna comportamentale
Come d'altronde ci ricorda ancora Hillman, il *mito archetipico* della *madre avvolgente*, che isola da ogni altra influenza, ha la meglio sul mondo reale della sofferenza collettiva, infatti riportare ogni dolore o tragedia psicologica alla madre isola le mente all'osservatore, in quanto dalla teoria "materna" – quella di Winnicott, M. Klein, R. Spitz, Bowlby, A. Freud in cui la relazione madre-figlio è vista come determinante in assoluto per il resto della vita – viene responsabilizzato un solo elemento (la madre), deresponsabilizzando tutto il resto, l'individuo, il padre, la società.
E' una *teoria consolatoria*, ma anche *soffocante* (come la teoria della GRANDE MADRE), in quanto consola il *figlio-uomo* e soffoca l'evoluzione e la ricerca delle varie cause di un disturbo, di una devianza, di un fallimento.
Ammonisce infine Hillman, in modo forse enfatico e retorico ma efficace, *"L'interpretazione scientifica, dunque, riduce la causa dei bambini devastati psicologicamente a cure parentali disfunzionali, mentre il mondo, con sopra tutti i genitori, procede verso l'orlo dell'abisso"*.

IL PADRE
Una delle situazioni più evidenti della nostra realtà è, però, l'assenza del padre, della figura paterna, come ruolo e come introspezione di valori psicologici interni stabili.
Il padre, nella teoria junghiana, incarna valori e attributi differenti rispetto alla madre, ne rappresenta l'opposto, come "spirito generatore" vicino al principio spirituale; ma rappresenta anche un modello, il modello di *Persona* per il figlio, ovvero l'"archetipo sociale" che comprende i vari compromessi necessari al vivere in comunità, e che garantisce al figlio l'adattamento cosciente e collettivo, proprio per il ruolo che Jung assegna alla *Persona* nella teoria della struttura psichica, di mediatrice fra l'Io e il mondo esterno.
Il padre rappresenta però anche ciò da cui differenziarsi come modello, nello sviluppo e nella ricerca della individuazione della propria identità.
L'assenza, quindi, di questa immagine interna (padre) determina, senza dubbio, una condizione e uno stato d'ansia nel bambino difficilmente gestibile per il suo equilibrio, in quanto verrebbe a mancare proprio il sostegno inconscio e la forza interiore rispetto al rapporto con l'esterno.
Il rapporto con il *padre* dovrebbe dunque servire al bambino per mediare con l'esterno, con le immagini della propria psiche e dell'inconscio in relazione al vivere con gli altri, quindi in ultimo a capire di *non essere onnipotente*, di essere vincolato a regole che deve rispettare, per liberarsi dall'ansia di un ruolo senza confini e senza regole.
Per meglio definire l'impatto sulla psiche e sui comportamenti dell'assenza della figura paterna – assenza intesa in questo caso a livello simbolico di regole e immagini interne - ricordiamo le esperienze psicopedagogiche negli asili antiautoritari degli anni 60-70, soprattutto nelle grandi metropoli, dove i bambini venivano posti in condizioni di assoluta libertà.
Due erano i comportamenti osservati e analizzati:
il 1° legato a reazioni *depressive* in seguito "al non sapere cosa fare" del bambino, "il non sapere giocare";
il 2° legato a gravi aspetti *regressivi*, con uno scivolamento verso una totale disorganizzazione psicofisica.
L'*ansia*, quindi, determinata nel bambino dall'assenza di confini, regole e autorevolezza (che dovrebbe essere garantita dalla figura paterna) raggiungeva livelli estremi nell'esempio riportato, al punto che lo stato ansioso e alterato nei comportamenti fu definito come *Sindrome ADHD*, di invenzione americana, "*Disordine di Attenzione per Iperattività*" (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*).
Disturbo tuttora presente e che viene curato negli USA addirittura farmacologicamente, con uno stimolante (anfetamina) e un antidepressivo (prozac), ormai diffuso in tutto il mondo occidentale e quindi anche in Europa.
Vanno anche ricordate le dinamiche dell'*aggressività*, ovvero quei *comportamenti devianti* o *antisociali* di bambini e adolescenti, conseguenza spesso dell'assenza paterna, proprio per il ruolo che il padre dovrebbe svolgere nei confronti del figlio, di guida in rife-

rimento alla autorità nella sua funzione di tramite con la società.
Il padre, infatti, come figura viene rappresentato dalla letteratura *"Come modello di aggressività per i figli. D'altra parte, poiché il padre è il genitore strumentale che deve controllare la loro aggressività perché si inseriscano con efficacia nella società, dovrebbe anche servire come modello per il controllo dell'aggressività e per il suo uso e fini strumentali"* (David Lynn – Il Padre).
L'assenza della figura paterna – o del suo ruolo – può creare quindi problemi significativi in riferimento alla crescita dei figli, del bambino, dell'adolescente, con conseguente innalzamento delle quote d'*ansia* e *aggressività* e possibili problemi futuri nei rapporti con "l'autorità", con conseguenze finali legate a devianza, antisocialità, disturbi psichici, rifugio nella tossicodipendenza come strumento di *oblio* e di *sicurezza*.
L'assenza o la debolezza della figura paterna sembra dunque essere determinante – come naturalmente altri fattori - anche riguardo le cause della violenza nell'adolescente; infatti, il rapporto con il padre dovrebbe aiutare il bambino a inibire, gestire e controllare comportamenti antisociali.
L'assenza del padre dovrebbe essere intesa non solo come mancanza fisica, ma anche – e forse ancora più importante – come assenza di ruolo, ad esempio nell'incapacità di bloccare i comportamenti aggressivi dei figli, per debolezza o paura delle loro reazioni negative, trasmettendo così un messaggio destabilizzante, ovvero che l'aggressività e la prevaricazione pagano per poter ottenere quanto desiderato. Il ragazzo, in questi casi sviluppa sentimenti di onnipotenza come reazione controfobica alla debolezza paterna, sentendosi così in grado di poter fare tutto, utilizzando la strada diretta e semplificata dell'aggressività.
Ma, naturalmente, anche l'eccessivo autoritarismo della figura paterna – punizioni fisiche, vessazioni e altro – può favorire *forme antisociali e aggressive* più subdole, di *tipo sadico*, come reazione al vissuto dei torti subiti. La conseguenza è che i bambini che non imparano strategie alternative alla violenza vanno incontro a molte difficoltà di tipo clinico e comportamentale, come iperattività, disturbi di attenzione e concentrazione, incapacità di relazionarsi all'altro soprattutto nel momento del bisogno.
Nella vasta gamma dei comportamenti possibili, quelli provocatori dell'adolescente privo della figura paterna risultano molto spesso forti in riferimento all'intensità con cui vengono prodotti, suscitando forme nette di rifiuto dei compagni per potersi porre di conseguenza al di fuori del gruppo dei propri coetanei, rafforzando così ulteriormente i comportamenti devianti.
Ma l'assenza della figura paterna appare grave anche in considerazione di una interessante teoria di Winnicott: *"Di tanto in tanto il bambino odia qualcuno* (dei genitori) *e se non può sfogarsi contro il padre, perché non lo ha (assente o troppo debole), odierà sua madre; questo però lo sconvolge, perché la madre è la persona che ama di più".*
L'impossibilità, quindi, del figlio di proiettare la sua aggressività sul padre può determinare, secondo la teoria di Winnicott, il rivolgere l'aggressività contro sé stesso (tossicodipendenza, autolesionismo, masochismo, ecc.) o contro l'esterno, attraverso comportamenti devianti o antisociali, in quanto incapace nello stesso tempo di rivolgere l'odio verso la figura materna, troppo amata per fungere da sponda.
In ultimo, andrebbe considerato, nel *maschio*, l'aspetto dell'identificazione sessuale, con tutti i problemi che ne possono derivare in assenza – per debolezza o mancanza – della figura paterna, problemi spesso legati a fughe di devianza, rivolte contro chi rappresenta in qualche modo o misura la sessualità omo o etero definita.
Accenniamo soltanto, per questioni di spazio e perché note, le teorie psicoanalitiche, relativamente alla struttura dell'Io e del Super-Io, sempre in relazione alla identificazione col padre, e all'importanza di quest'ultimo nello sviluppo psichico.
Il Super-Io, descritto da Freud nei suoi famosi studi, ha un ruolo *"assimilabile a quello di un giudice o di un censore nei confronti dell'Io"* (Laplanche J.-Pontalis J.B. Enciclopedia della psicanalisi, Ed. Laterza), agendo attraverso funzioni come la coscienza morale, l'autosservazione e la formazione di ideali - considerati solitamente in stretto contatto e rapporto con la figura paterna, così come viene classicamente definita dalla antropologia, dalla sociologia e dalla psicologia - come reazione ai desideri edipici amorosi verso il genitore del sesso opposto e ostili verso il genitore del proprio sesso, rinunciando così alla sostituzione del ruolo. D'altronde, però, oltre che come reazione al *Complesso d'Edipo*, lo stesso Freud ricordava che il Super-Io viene arricchito e integrato da ulteriori apporti, come le esigenze sociali e culturali, come l'educazione, la religione, la spiritualità, la moralità.
Dunque per Freud e la psicanalisi il ruolo della figura paterna è un ruolo centrale e imprescindibile nella formazione della personalità e di conseguenza fondamentale l'apporto che può dare attraverso la presenza, reale e ideale.
Per concludere queste brevi note sulle responsabilità psicologiche in riferimento all'adolescente deviante, mi sembra interessante, in quanto diverso e drastico, il pensiero di J. P. Sartre (Le Parole, 1964) rispetto il ruolo del padre - definito "*parassita sacro*" - e il rapporto padre-figlio, vissuto dal filosofo come il perpetuarsi di un rapporto sociale e psicologico di dominanza se non di sopraffazione.
Afferma Sartre: *"Se fosse vissuto, mio padre si sarebbe steso lungo sopra di me e mi avrebbe schiacciato. Per fortuna è morto prematuramente"*, aggiungendo che *"Un buon padre non esiste, è la norma"*.
Dunque, le responsabilità di eventuali problemi psicologici, psicopatologici e di devianza di bambini e adolescenti, forse andrebbero divise fra tutto e tutti e certamente non può essere esclusivamente la madre la responsabile di quel che accade, in quanto così i figli sarebbero "vittime" non tanto della GRANDE MADRE e del suo *potere* quanto della *teoria* che ne è alla base e che le attribuisce quel potere fatale.

Gli Esperti per i Soci

Pubblichiamo nuovamente l'elenco di esperti in vari settori della Psicologia Giuridica a disposizione dei Soci dell'Associazione per qualunque chiarimento e consultazione in merito al settore di competenza:

-Avv. Germano Bellussi
Diritto minorile
fax 041/959351

-Dr.ssa Alessandra Benzi
Mediazione Familiare
e-mail: ale.benz@tin.it

-Avv. Annamaria Bernardini de Pace
Diritto di famiglia
fax 02/795381

-Dr. Paolo Capri
La metodologia psicologica in ambito penale adulti e minorile e nella CTU di affidamento di minori;
Psicodiagnostica forense
e-mail: ceipa@tiscalinet.it

-Avv. Domenico Carponi Schittar
Diritto minorile e familiare; psicologia della prova; strategie processuali
fax 041/975280

-Dr.ssa Lucia Chiappinelli
Il processo penale minorile
e-mail: chiappinelli@tiscalinet.it

-Prof.ssa Luisella de Cataldo
Il ruolo del Consulente/Perito in rapporto alla normativa civile e penale e alla giurisprudenza
e-mail: decataldo@virgilio.it

-Dr.ssa Anita Lanotte
La Psicologia dell'Età Evolutiva in ambito forense
e-mail: ceipa@tiscalinet.it

-Dr. Stefano Mariani
La ricerca bibliografica in ambito psicologico-giuridico
e-mail: mari.ste@tiscalinet.it

-Dr. Enrico Mei
Danno Biologico Psichico
e-mail: meirinalduzzi@tiscalinet.it

-Dr.ssa Anna Mestitz
Ricerca scientifica
e-mail: mestitz@irsig.bo.cnr.it

-Dr. Paolo Nardi
Internet e Psicologia Giuridica
e-mail: p.nardi@tiscali.it

-Dr.ssa Maria Assunta Occulto
La Psicologia Penitenziaria
e-mail: m.oct@iol.it

-Proff. Assunto Quadrio e M. Elena Magrin
Diritto di famiglia, adozione, affido
e-mail: memagrin@mi.unicatt.it

-Prof. Lino Rossi
Abuso sessuale nei minori; tutela del minore autore di reato
fax 0522/454784 – 0532/293412;
e-mail: rsl@unife.it

-Prof. Fulvio Scaparro
mediazione familiare-ADR
tel/fax 02 29004757
e mail: assogea@associazionegea.it
www.associazionegea.it

CORSI E FORMAZIONE

CORSO di FORMAZIONE in PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA e PSICODIAGNOSTICA FORENSE
Teoria e tecnica della perizia e della consulenza tecnica in ambito civile e penale, adulti e minorile

Comunichiamo ai Soci e agli interessati che la 5^ edizione del Corso di Formazione in *Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense,* organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, avrà inizio a gennaio 2005.
Il calendario degli incontri, il programma e le varie informazioni verranno comunicate attraverso il Sito dell'AIPG o chiamando direttamente la Segreteria.
Informiamo che le iscrizioni sono già aperte e che il Corso è a numero chiuso.

Corso di Aggiornamento

PERCORSI CLINICI e DISCIPLINE FORENSI
Incontri tra interventi sanitari e prescrizioni giuridiche
Prof. Ugo Fornari

CENTRO INCONTRI DELLA REGIONE PIEMONTE – SALA DEI TRECENTO – C.so Stati Uniti, 23 – Torino

Venerdì 23 aprile 2004 ore 14,00

Prima sessione:
il contenitore giuridico normativo
Il diritto vigente e le possibili sue rivisitazioni

In ambito sia penale, sia civile, in applicazione delle norme contenute nei codici penale e civile sono i magistrati coloro che costruiscono il contenitore entro il quale si deve collocare il lavoro del clinico forense, sia egli psicologo o psichiatra. Pertanto è indispensabile premettere una breve rivisitazione di concetti e di nozioni che periti e consulenti devono comunque tenere sempre ben presenti. In questo percorso ci accompagneranno magistrati e avvocati che ci informeranno anche delle più recenti innovazioni in tema di attività investigativa del difensore, del trattamento dell'autore di reato malato di mente e socialmente pericoloso e degli interventi e procedure nei confronti dei minori autori e vittime di reati.

Sabato 24 aprile 2004 ore 9,00
Seconda sessione:
il contenuto clinico
Perizie e consulenze nella fase del giudizio

Periti e consulenti sono interpellati dal magistrato o dall'avvocato per avere risposte tecniche ai quesiti che vengono loro posti di volta in volta e di caso in caso. Oltre le risposte che essi danno secondo una metodologia e una criteriologia che deve essere rigorosamente seguita, è possibile che la loro esperienza clinica possa offrire molti elementi di conoscenza sui progressi della clinica e sulla possibilità di ampliare il ventaglio delle risposte investendo anche il settore dell'intervento, della cura, della riabilitazione, della promozione della salute umana. Le modalità di gestione delle conoscenze e delle competenze cliniche non possono infatti mutare quando si opera nel giudiziario, se si potessero scambiare due pesi e due misure. Vorremmo sentire il parere di alcuni esperti.

Sabato 24 aprile 2004 ore 14,00
Terza sessione: gli aspetti operativi
Nuovi e vecchi percorsi in fase di esecuzione

Se è possibile e utile arricchire il settore del giudiziario con le nostre nuove conoscenze cliniche e operative, per cui l'elaborato peritale diventa un documento anche clinico che dovrebbe seguire il periziando (autore, vittima, attore, convenuto, che sia) per tutto il suo iter giudiziario ed extragiudiziario, a guisa di cartella clinica, perché non fare in modo che tutti coloro che della persona si stanno o dovranno interessarsi non lo abbiano a disposizione per meglio operare nelle strutture esistenti sul territorio? Ma quali sono e quali potrebbero essere queste strutture, quale il loro funzionamento e la loro funzionalità

in un'ottica di collaborazione e non più di contrapposizione con il sistema della giustizia? Proviamo a interrogare alcuni esperti in questo campo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lunedì 9 - 13
mercoledì 9 – 18; venerdì 9 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 26 marzo 2004